

**Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24-01-2022, n. 1993**

**SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE**

Incorre nel vizio di ultrapetizione il provvedimento giudiziale che - in assenza di un diverso, concreto e superiore interesse dei minori - modifica le statuizioni concordate tra le parti riducendo i tempi di permanenza dei minori presso il padre.

-

**Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24/01/2022, n. 1993**

-

**DIVORZIO**

In genere

In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti e rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337-ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum".

-